



**Ai Responsabili Amministrativi**  
**Ai RUP**  
**Ai Direttori**  
**Alla Giunta esecutiva**  
**Ai Direttori delle Direzioni/Divisioni/Servizi di AC**  
**LORO SEDI**

**e.p.c. al Direttore Generale**  
**SEDE**

**OGGETTO: Circolare informativa sulle novità in materia di appalti introdotte dalla legge di bilancio 2019**

Con la presente circolare, s'intendono segnalare le principali novità normative in materia di appalti pubblici d'interesse per l'INFN, introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", nonché dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 contenente "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*":

**1. INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ECONOMICA PER IL RICORSO AL M.E.P.A.**

Con il comma 130 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed innalzato **da 1.000 Euro a 5.000 Euro** il limite al di sopra del quale trova applicazione l'obbligo di ricorrere al M.E.P.A., **solo per l'acquisizione di beni e servizi**, con esclusione dei lavori e dei servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura che continuano a non essere sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite il Mercato Elettronico per la P.A..

Pertanto, alla luce della modifica su indicata, il testo attualmente in vigore del su citato articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, risulta essere il seguente: "*450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ....omissis."*

La nuova soglia dei 5.000 Euro si allinea anche con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di*



*operatori economici*” in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 Euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autocertificazione (e non dunque del D.G.U.E. che entro questa soglia non è obbligatorio) che deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dalla quale risulti il possesso dei requisiti a carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti a carattere speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario dell’ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività.

## 2. AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI

La l. n. 145/2018 al comma 912 del suo articolo 1 ha previsto, inoltre, l’innalzamento della soglia fino alla quale è possibile procedere con l’affidamento diretto dei lavori. Pertanto, l’affidamento diretto di lavori è divenuto ora possibile non solo per importi inferiori a 40.000 Euro, ma anche per importi pari o superiori a 40.000 Euro ed inferiori ai 150.000 Euro, *“previa consultazione”* in questo caso *“di almeno 3 operatori economici”*.

È stata innalzata anche la soglia entro la quale per l’affidamento dei lavori è consentita la procedura negoziata con almeno 10 operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b). Difatti tale procedura è ora consentita per importi pari o superiori ai 150.000 Euro ed inferiori ai 350.000 Euro.

Queste nuove modalità di affidamento dei lavori pubblici troveranno applicazione in modo transitorio solo nell’arco del 2019, trattandosi di un’espressa *“deroga all’art. 36, comma 2”*.

Si riporta quindi di seguito il testo del comma 912 dell’art. 1 della l. n. 145/2018: *“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”*.

## 3. MODIFICA DELL’ART. 80 DEL CODICE DEGLI APPALTI

Il d.l. n. 135/2018 al suo articolo 5 recando *“Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”* ha modificato l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che individua i *“Motivi di esclusione”* degli operatori economici dalle gare di appalto. In particolare, le modifiche all’art. 80, riguardano il solo comma 5 lettera c) in materia, più nello specifico, di illeciti professionali. In particolare, il comma 5 prevedeva che *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 5 qualora: (...) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;”*.

Nella nuova versione introdotta dall'art. 5 del d.l. n. 135/2018, la lettera c) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata totalmente riscritta nel modo che segue:

*“c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;*

*c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*

*c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;”.*

### ULTERIORI INFORMAZIONI

Oltre alle novità normative su riportato in materia di appalti contenute nella l. n. 145/2018 e nel d.l. n. 135/2018, si informa che il Presidente dell'ANAC con il comunicato del 9 gennaio 2019 ha disposto il differimento dell'operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inizialmente stabilita alla data del 15 gennaio 2019, alla successiva data del **15 aprile 2019**.

Frascati, 28 gennaio 2019

IL DIRETTORE  
(Dott.ssa Simona Fiori)